

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI)

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 17/06/2021

N. di Reg. 4/2021

N. di prot. gen. n.209 del 17/06/2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESSERE IN ESITO ALL’AVVENUTO SUBENTRO AL CONSORZIO BACINO PD1.

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 17 (diciassette) del mese di giugno alle ore 16:40 presso la Sala riunioni di “Villa Rina” Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l’Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 172/2021 del 10.06.2021, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell’art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti dell’Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	A	Lusiana Conco	9	A	Santa Giustina in Colle	12	A
Bassano del Grappa	74	A	Marostica	24	P	Saonara	17	A
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	28	A	Mestrino	19	A	Selvazzano Dentro	38	P
Campodarsego	24	P	Montegrotto Terme	19	A	Solagna	3	P
Campodoro	5	P	Mussolente	13	P	Teolo	15	P
Camposampiero	21	P	Nove	9	A	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	P	Noventa Padovana	19	A	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	A	Torreglia	11	P
Cartigliano	7	P	Piazzola sul Brenta	19	P	Trebaseleghe	22	P
Cassola	24	P	Piombino Dese	16	P	Valbrenta	9	A
Cervarese Santa Croce	10	P	Pove del Grappa	5	A	Veggiano	8	P
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	P
Colceresa	11	P	Roana	7	P	Vigonza	38	P
Curtarolo	12	P	Romano d'Ezzelino	25	P	Villa del Conte	10	P
Enego	3	A	Rosà	24	P	Villafranca Padovana	17	P
Fontaniva	14	P	Rossano Veneto	14	P	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	A	Rotzo	1	A			
Galliera Veneta	12	P	Rovolon	8	P			
Gallio	4	A	Rubano	27	P			
Galzignano Terme	8	A	Saccolongo	9	A			
Gazzo	7	P	San Giorgio delle Pertiche	17	P			
Grantorto	8	A	San Giorgio in Bosco	11	P			
Limena	13	A	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	A	San Pietro in Gu	8	P			
			PRESENTI		SU TOTALE		QUORUM	
ENTI			41		67		35	
MILLESIMI			670		1.000		501	

Presiede la seduta la Dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario dell’Assemblea di Bacino e verbalizza la Dott.ssa **Giuseppina Cristofani**, Direttore f.f. del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”.

Scrutatori: Pierobon Luca (Sindaco del comune di Cittadella) – Doni Sabrina (Sindaco del comune di Rubano) – Matteo Mozzo (Sindaco del comune di Marostica).

PRESIEDE L’ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.6 -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;
- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- con deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, è stato approvato lo schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;
- con nota . n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell'08.11.2018;

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*, nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 3-bis del D.L. 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;
- la Legge della Regione Veneto n.. 52/2012 recante *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191"*, ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

RICORDATO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati tra i Bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale l'ambito territoriale ottimale Brenta;

DATO ATTO che i 26 Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Brenta erano aderenti al preesistente “Consorzio Bacino di Padova 1” e precisamente: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu’, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero;

RICHIAMATO l’art. 5 “Disposizioni transitorie” della L.R. 31.12.2012, n. 52, il quale, ai commi 5 e seguenti, dispone:

- comma 5. I consigli di bacino di cui all’articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.

DATO atto che con Delibera di Assemblea n. 14 del 22/12/2021 è stato avviato il processo di liquidazione del Consorzio Bacino di Padova 1 ai sensi dell’art. 5 della L.R.52/2012 mediante approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione Patrimoniale ed economica elaborato dal commissario liquidatore;

ASSUNTO che il Consorzio di Bacino Padova 1 ha svolto per il territorio di competenza, in via transitoria le funzioni individuate dalla Legge regionale n. 52/2012 sopracitata fino al 31/12/2020;

RICORDATO che nell’ambito della relazione istruttoria svolta preliminarmente all’assunzione della delibera di Assemblea testè citata è stato dato atto tra l’altro che tutti i comuni partecipanti hanno affidato unitariamente la gestione del Servizio integrato dei rifiuti in house a ETRA spa;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del Consorzio di Bacino Padova

- Delibera Assemblea del Consorzio n° 7 del 04 dicembre 2007 con l’attribuzione all’Ente di Bacino delle funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani e approvazione del regolamento di gestione; nonché l’individuazione in Etra S.p.A. del gestore del ciclo integrato dei rifiuti, approvazione dello schema di contratto di servizio e delega al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe;
- Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani sottoscritto con Etra S.p.A. in data 8 febbraio 2008, della durata di 15 anni a decorrere dall’1 gennaio 2008, e successivo contratto del 10 giugno 2015 che conferma Etra S.p.A. come Soggetto Gestore “in house providing” di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033, compresi i servizi affini quali i servizi pubblici integrati di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori;
- Delibera Assemblea del Consorzio PADOVA 1 n° 4 del 29 giugno 2007 e successiva convenzione sottoscritta con Etra S.p.A. in data 23 dicembre 2008 di riconoscimento dei seguenti impianti d’ambito: Centro biotratamenti di Camposampiero, Impianto di compostaggio di Vigonza, Impianti di selezione di Campodarsego e S. Giorgio delle Pertiche;
- Affidamento ad Etra S.p.A. della gestione della discarica pubblica per rifiuti solidi urbani, situata in località S. Andrea di Campodarsego, giusto contratto in data 20 marzo 2009 ed atto integrativo in data 14 giugno 2010. Le opere sono state completate e collaudate con Verbale della Regione Veneto datato 14 ottobre 2019 e i collaudatori Ing. Sandro Boatto e Dr.ssa Maria Antonietta Greco hanno emesso la Relazione Acclarante in data 08 novembre 2019;

- Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 18 del 23 settembre 2011 di presa d'atto della delibera del Comune di Campodarsego che "trasferisce le competenze della discarica e il contributo per la messa in sicurezza al Consorzio Bacino di Padova Uno";

RILEVATO che in esito della Delibera di Assemblea n. 14 del 22/12/2021, il Consiglio di Bacino Brenta dal 01/01/2021 è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, tra cui si annoverano gli affidamenti sopracitati;

RITENUTO coerente salvaguardare questi affidamenti nelle more dei nuovi provvedimenti che il Consiglio di Bacino Brenta adotterà su scala d'ambito dopo avere individuato la forma di affidamento e provveduto alla individuazione del soggetto Gestore affidatario;

DATO ATTO che detto regime di salvaguardia sancisce la piena titolarità del trasferimento di funzioni dall'ex Consorzio Bacino di Padova Uno al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" limitatamente a quelle attribuite agli Enti d'ambito dal Testo unico Ambiente e dalla Legge Regionale 52/11 e perimetrata al solo sub ambito territoriale costituito dai 26 comuni prima aderenti all'ex Bacino Padova 1;

DATO ATTO altresì che detto regime di salvaguardia decadrà, una volta che l'Ente di Governo d'Ambito avrà completato le procedure di individuazione e affidamento al nuovo soggetto Gestore su scala d'ambito;

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	41	41	0	0	35
MILLESIMI	670	670	0	0	501

DELIBERA

1. di salvaguardare l'affidamento in essere ad ETRA spa relativo ai 26 Comuni del ex Bacino Padova 1 in continuità con i provvedimenti a suo tempo assunti dal Consorzio Bacino di Padova Uno;

2. di dare atto che detto regime di salvaguardia sancisce la piena titolarità del trasferimento di funzioni dall'ex Consorzio Bacino di Padova Uno al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" limitatamente a quelle attribuite agli Enti d'ambito dal Testo unico Ambiente e dalla Legge Regionale 52/11 e perimetrata al solo sub ambito territoriale costituito dai 26 comuni prima aderenti all'ex Consorzio Bacino di Padova Uno;
3. di dare atto altresì che detto regime di salvaguardia decadrà, una volta che l'Ente di Governo d'Ambito avrà completato le procedure di individuazione e affidamento al nuovo soggetto Gestore su scala d'ambito;
4. di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente Deliberazione al Gestore del Servizio Integrato rifiuti ETRA spa e ai 26 comuni dell'ex Consorzio Bacino di Padova Uno per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
 Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
 (firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 17.06.2021

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
 Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI
 (firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	41	41	0	0	35
MILLESIMI	670	670	0	0	501